

## COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

### TITOLO 01

#### PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

##### CAPO 01

##### ELEMENTI COSTITUTIVI E FUNZIONALI

##### SEZIONE 01

##### INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE "COMUNE"

##### ART. 01

##### IL COMUNE

01. IL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE E' L'ENTE DI AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SPECIALE STABILITA SUL PROPRIO TERRITORIO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, SECONDO I PRINCIPI DETTATI DALLA COSTITUZIONE, DALLA LEGGE DELLO STATO E DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

02. SONO ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE:

A) LA COMUNITA' SOCIALE

B) IL TERRITORIO

C) LA PERSONALITA' GIURIDICA.

##### ART. 02

##### LA COMUNITA'

01. LA COMUNITA' SOCIALE DI GRAGNANO TREBBIENSE E' COSTITUITA DA TUTTI I CITTADINI RESIDENTI, A CUI L'ORDINAMENTO GIURIDICO GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LIBERA E DEMOCRATICA, ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. ALLA COMUNITA' LOCALE E' ATTRIBUITA LA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI AUTONOMIA CHE SI ESTRINSECA ATTRAVERSO LO STATUTO ED I REGOLAMENTI, I QUALI SI PONGONO ALLA BASE DELL'ORDINAMENTO DEL COMUNE.

##### ART. 03

##### IL TERRITORIO

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE E' COSTITUITO DAL CAPOLUOGO OMONIMO E SI ARTICOLA NELLE FRAZIONI DI:

GRAGNANINO, CAMPREMOLDO SOTTO, CAMPREMOLDO SOPRA E CASALIGGIO.

CONFINA: - A NORD CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROTTOFRENO;

- AD EST CON I TERRITORI DEI COMUNI DI PIACENZA E DI GOSSOLENGO;

- A OVEST CON I TERRITORI DEI COMUNI DI BORGONOVO V.T. E AGAZZANO;

- A SUD CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAZZOLA.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE COMUNALE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA COMUNITA' LOCALE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM (ARTT. 73 STATUTO).

03. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA NEL CAPOLUOGO ALLA VIA ROMA N. 121 E POTRA' ESSERE MODIFICATA CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA SECONDO I CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROVVEDIMENTO A CARATTERE REGOLAMENTARE.

04. PRESSO LA SEDE DEL COMUNE SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI CHE POSSANO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE. SARA' CURA DELL'AMMINISTRAZIONE DARE

ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA PREDETTA CIRCOSTANZA.

05. NELLA STESSA SEDE SI TROVANO GLI UFFICI COMUNALI, CHE POSSONO AVERE SEZIONI DISTACCATE QUALORA PARTICOLARI ESIGENZE LO RICHIEDANO.

ART. 04

LA PERSONALITA' GIURIDICA

01. IL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE E' TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI E DI INTERESSI LEGITTIMI PROPRI DELLA COMUNITA' SOCIALE CHE RAPPRESENTA, PER LA TUTELA DEI QUALI ESERCITA PUBBLICHE POTESTA' NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO GENERALE.

02. COSTITUISCONO ATTRIBUTI DELLA PERSONALITA' GIURIDICA:

- IL NOME. ESSO FORMA OGGETTO DI TUTELA GIURIDICA; PERTANTO IL COMUNE HA DIRITTO DI AGIRE IN SEDE GIURISDIZIONALE CONTRO QUALSIASI USURPAZIONE, ARBITRARIO USO DA PARTE DI TERZI O OMONIMIA. PUO' ESSERE MODIFICATO MEDIANTE LEGGE REGIONALE, SENTITA LA POPOLAZIONE INTERESSATA ( ARTT. 133 COST. ).

- LO STEMMA, SU UNO SFONDO AZZURRO, ATTRAVERSATO DA BANDA D' ARGENTO CARICATA DA DUE STELLE D' ORO, ACCOMPAGNATA SOPRA DALLA FIGURA EQUESTRE DI SANT ANTONINO, SOTTO DA UNA SPIGA DI FRUMENTO D' ORO, ADOTTATO CON DELIBERA PODESTARILE N. 22 DEL 05.05.1937 , FU CONCESSO CON REALE DECRETO IN DATA 19. 19.07.1941 (REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 12.09.1941 REG. 17 FOGLIO 275 ; DOCUMENTO AUTOGRAFO A FARNE USO DI UMBERTO DI SAVOIA - PRINCIPE DI PIEMONTE IN DATA 26.03.1946 TRASCritto NEI REGISTRI DELLA CONSULTA ARALDICA IL 29.03.1946 ). ESSO COSTITUISCE OGGETTO DI PROPRIETA' DA PARTE DELL' ENTE. TALE DIRITTO IMPLICA LA FACOLTA' DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPEDIRE, OVE LO CREDA, L' USO DELLO STEMMA STESSO DA PARTE DI CHIUNQUE. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERA A CARATTERE REGOLAMENTARE E ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO DAL D.P.C.M. 03.06.1986 , DISCIPLINA L' USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE CHE NE RACCHIUDE L' EFFIGE, SU UN CAMPO AZZURRO ORNATO DI RICAMI D' ARGENTO CON L' ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO: "COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE" INDIVIDUANDONE I CASI E LE MODALITA' DI CONCESSIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

SEZIONE 02

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 05

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA, INDICATI DALLA COSTITUZIONE E, IN ARMONIA CON LE NORME DELLA COMUNITA' EUROPEA, CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SPECIALE CHE LIMITANO LA REALIZZAZIONE DEI SUDETTI PRINCIPI.

02. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, NELLE

## FORME DI CUI AL SUCCESSIVO TITOLO 04 - CAPO 02 .

### ART. 06

#### LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE SEGUENTI MATERIE:

- A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;
- B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;
- C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE;
- D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E NATURALI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
- E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
- F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
- G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALI, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE;
- H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
- I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE;
- L) AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA;
- M) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

02. LE FUNZIONI PROPRIE, DELLE QUALI IL COMUNE HA PIENA TITOLARITA', SONO ESERCITATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

03. LE FUNZIONI DEL COMUNE CHE ESTENDONO I LORO EFFETTI AD ALTRI SOGGETTI GIURIDICI, SONO REGOLATE DA ACCORDI O ISTITUTI CHE ORGANIZZANO E DISCIPLINANO I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON GLI STESSI.

04. LE FUNZIONI DELEGATE O SUB-DELEGATE SONO ESERCITATE DAL COMUNE, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL SUO ORDINAMENTO E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI RECAE DALLA LEGGE DI DELEGA.

### ART. 07

#### COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALE, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO, O SUO SOSTITUTO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

02. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, QUALORA ESSE VENGA AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

03. COMPETONO AL COMUNE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI P.S. CHE VENGO ESERCITATE DAL SINDACO E SVOLTE, OVE OCCORRA, DA PERSONALE SPECIALIZZATO ( ARTT. 38 L. N. 142/1990 ; T.U. N. 773/1931 ; L. N. 689/1981 ).

### ART. 08

#### L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INDIRIZZA L' ATTIVITA' DEI PROPRI ORGANI AL RECEPIMENTO DEGLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' LOCALE, PREDISPONENDO GLI STRUMENTI IDONEI AL LORO SODDISFACIMENTO.

02. L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEVE ESSERE INFORMATATA AI PRINCIPI DELL' IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA, GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEL CORPO SOCIALE.

03. L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE INCONTRA LIMITI TERRITORIALI, PROCEDURALI E PER MATERIA. GLI ATTI AMMINISTRATIVI POSTI IN ESSERE DAL COMUNE:

- NON POSSONO ESPLICARE EFFETTI FUORI DAI CONFINI TERRITORIALI, FATTE SALVE LE IPOTESI PARTICOLARI PREVISTE DALLA LEGGE;
- DEVONO RISPETTARE LE REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
- NON POSSONO ESORBITARE DALLA COMPETENZA RICONOSCIUTA, AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELLE SINGOLE MATERIE, DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SI ESPLICA ATTRAVERSO PROVVEDIMENTI, CHE POSSONO ASSUMERE LA FORMA:

- DI ATTI DELIBERATIVI, SE ADOTTATI DA ORGANI COLLEGIALI;
- DI ORDINANZE, DECRETI, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, ABILITAZIONI, CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI, SE EMESSI DA UN ORGANO MONOCRATICO;
- DEGLI ACCORDI, PREVISTI DALL' ARTT. 11 DALLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

05. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA NOTIFICARE AI DESTINATARI CUI E' DIRETTO, DEVE INDICARE I TERMINI E L' AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

#### ART. 09

##### LA POTESTA' NORMATIVA

01. L' AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE SI MANIFESTA ATTRAVERSO L' EMANAZIONE DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI E DI PROVVEDIMENTI A CARATTERE REGOLAMENTARE CHE SOSTANZIANO L' ORDINAMENTO DELL' ENTE LOCALE.

#### ART. 10

##### LO STATUTO

01. LO STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUMALE, CONTIENE LE REGOLE FONDAMENTALI DELL' ORDINAMENTO LOCALE ED INDIRIZZA I PROCEDIMENTI E GLI ATTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA'.

02. AD ESSO, PERTANTO, DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI, NONCHE' IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI E L' ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE VIENE RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE, PER DUE VOLTE, IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ASSEGNATI.

04. LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO VIENE PUBBLICATA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO E SOTTOPOSTA AL

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'. AD AVVENUTA ESECUTIVITA' DEL RELATIVO ATTO DELIBERATIVO, LO STATUTO DEVE ESSERE PUBBLICATO SUL B.U.R. , AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

05. LA PROCEDURA SUDDETTA SI APPLICA ANCHE PER LE MODIFICHE E PER LA REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO,PER CUI ANCHE LE NORME STATUTARIE, INTRODOTTE IN TALI SEDI, ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO AL PRIMO DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. E NON HANNO EFFETTO RETROATTIVO, IN ARMONIA CON QUANTO SANCITO DALL' ARTT. 11 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE.

## ART. 11

### I REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI RECAE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA : AD UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E ALLA GIUNTA COMUNALE.

03. LE PROPOSTE DI REGOLAMENTO SONO DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL LORO ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DI TALE DEPOSITO E' DATA CONTESTUALE NOTIZIA AL PUBBLICO MEDIANTE AFFISSIONE DI APPOSITO AVVISO ALL'ALBO PRETORIO.

04. AI CITTADINI E' RICONOSCIUTA LA FACOLTA' DI PRESENTARE OSSERVAZIONI A MODIFICA DELLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO NEL TERMINE DI 20 GIORNI DI CUI AL COMMA 03 . LE SUDDETTE OSSERVAZIONI SONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE INSIEME ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO.

05. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 - COMMA 02 , LETTERA A) - DELLA LEGGE 08.06.1990 N.

142 , CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ASSEGNATI.

06. LE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI VENGONO PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DA PARTE DELL'ORGANO REGIONALE.

07. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE E DOPO AVER SUPERATO FAVOREVOLMENTE IL SUDDETTO CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.

08. I REGOLAMENTI IN QUANTO FONTI NORMATIVE SECONDARIE, INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI NE' CON LE REGOLE CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO O NEI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI;

B) LA LORO EFFICACIA E' CIRCOSCRITTA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, FATTI SALVI I CASI DI DEROGA

ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) POSSONO ESSERE ABROGATI DA REGOLAMENTI POSTERIORI, PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA

LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' LA MATERIA VIENE INTEGRALMENTE RIDISCIPLINATA.

09. IL POTERE DI ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA AL SINDACO, O SUO SOSTITUTO, IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, OVVERO AI SINGOLI ASSESSORI, PREPOSTI AI VARI SETTORI, IN QUANTO MUNITI DI ESPRESSA DELEGA.

## ART. 12

### GLI ATTI DI AUTOTUTELA

01. L'AUTOTUTELA E' IL POTERE CONFERITO AL COMUNE DI RIMEDIARE ALLE DISFUNZIONI DELLA SUA ATTIVITA', MEDIANTE L'ESERCIZIO DELLA REVOCA, DELL'AUTOANNULLAMENTO, DELLA MODIFICA E DELLA CONVALIDA.

02. UN PROVVEDIMENTO GIA' ADOTTATO DA UN ORGANO AMMINISTRATIVO PER DISCIPLINARE UNA DETERMINATA SITUAZIONE, PUO' ESSERE DALLO STESSO REVOCATO QUANDO, ALLA LUCE DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO, EMERGA LA OPPORTUNITA' O LA CONVENIENZA DI ELIMINARE IL PROVVEDIMENTO PRECEDENTEMENTE EMANATO. LA REVOCA NON OPERA NEI CONFRONTI DI QUEI PROVVEDIMENTI CHE ABBIANO GIA' ESPLICATO TUTTI GLI EFFETTI AD ESSI CONNESSI; NE' PUO' ESSERE PRONUNCIATA PER QUEGLI ATTI CHE SCATURISCONO DA UNA VALUTAZIONE TECNICA. LA REVOCA HA EFFETTO DAL MOMENTO DELLA SUA PRONUNCIA, PER CUI PER I PROVVEDIMENTI AD EFFICACIA CONTINUATA NEL TEMPO, DEVONO, IN OGNI CASO, ESSERE FATTI SALVI GLI EFFETTI PRODOTTISI ANTERIORMENTE.

03. UN PROVVEDIMENTO ASSUNTO DA UN ORGANO VOLITIVO DELL'ENTE E' SOGGETTO AD AUTOANNULLAMENTO QUALORA VENGA SUCCESSIVAMENTE RICONTRATA LA PRESENZA DI DISPOSIZIONI CONTRARIE AD UNA NORMA LEGISLATIVA O STATUTARIA O REGOLAMENTARE, NON RILEVATA DAGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO. L'ANNULLAMENTO OPERA DAL MOMENTO DELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE NE E' OGGETTO.

04. L'ELIMINAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO, A NORMA DEI PRECEDENTI COMMI, DEVE ESSERE ESPLICITAMENTE DICHIARATA NEL PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA E DEVE RISPONDERE AD UN INTERESSE PUBBLICO CONCRETO ED ATTUALE.

05. LA MODIFICA DI UN PROVVEDIMENTO CONSISTE NEL CAMBIAMENTO PARZIALE DEL SUO CONTENUTO ORIGINARIO E PUO' ESTRINSECARSI IN RIFORME INTEGRATIVE, AGGIUNTIVE, RESTRITTIVE O SOSTITUTIVE DEL DISPOSITIVO, OVVERO IN RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI.

06. LA CONVALIDA E' QUEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE UN ORGANO COMUNALE RECEPISCE E FA PROPRIO IL CONTENUTO DI UN ATTO POSTO IN ESSERE DA ALTRO ORGANO DELL'ENTE, IN UNA MATERIA ASCRITTA ALLA PROPRIA COMPETENZA. LA CONVALIDA PUO' ESSERE OPERATA ANCHE PER QUEGLI ATTI CHE RISULTANO VIZIATI DA DIFETTI NORMALI O DI PROCEDURA, FACILMENTE SANABILI, PERTANTO POSSONO ESSERE FATTI SALVI GLI EFFETTI GIA' PRODOTTISI.

## ART. 13

### IMPUGNAZIONI

01. I PROVVEDIMENTI CHE ARRECHINO UN DANNO A POSIZIONI SOGGETTIVE GIURIDICAMENTE TUTELATE, POSSONO ESSERE IMPUGNATE DAGLI INTERESSATI IN SEDE AMMINISTRATIVA E/O IN SEDE GIURISDIZIONALE, NEI MODI, NEI TERMINI E CON LE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER OGNI SINGOLA FATTISPECIE.

## ART. 14

### PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IL COMUNE REALIZZA I PROPRI OBIETTIVI ADOTTANDO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZANDO LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE SECONDO CRITERI IDONEI A TALE FINALITA'.

02. PER LA REALIZZAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI, L'ENTE DEVE GARANTIRE, GIA' IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE, I MEZZI APPROPRIATI.

03. CONCORRE, QUALE ENTE ESPONENZIALE DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI NEI PROGRAMMI E NEI PIANI DELLO STATO E DELLA REGIONE, E PROVVEDE, PER QUANTO DI SUA SPECIALE COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE.

04. LE LEGGI STATALI E REGIONALI FISSANO FORME E MODI DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE ALLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SETTORI DI RISPETTIVA COMPETENZA.

05. APPARTENGONO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

## TITOLO 02

### ORDINAMENTO STRUTTURALE

#### CAPO 01

##### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

## ART. 15

### NORME GENERALI

01. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

02. AD ESSI SPETTANO LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' SOCIALE E LA REALIZZAZIONE DEI PRICIPALI PROGRAMMATICI NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO, IN OSSERVANZA DELLA LEGGE.

#### CAPO 02

##### ORGANI ELETTIVI

#### SEZIONE 01

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

## ART. 16

### RUOLO E COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO PROMANANTE DALLA COMUNITA' LOCALE, ELETTO PER SUFFRAGIO UNIVERSALE.

02. DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO

AMMINISTRATIVO, AL FINE DI ASSICURARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE CONSEGUA GLI OBIETTIVI STABILITI ATTRAVERSO GLI ATTI FONDAMENTALI E NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. ADEMPIE ALLE FUNZIONI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

04. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' CONSILIARI NON PUO' FORMARE OGGETTO DI DELEGA, SALVO ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE.

05. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

06. ESSO E' SOGGETTO A SCIoglIMENTO NELLE IPOTESI PREVISTE E COMPIUTAMENTE DISCIPLINATE DALL' ARTT. 39 LEGGE N. 142/1990 .

#### ART. 17

##### FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL'ENTE, MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE GENERALE E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SANCITI DAL PRESENTE STATUTO. A TAL FINE ADOTTA I SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI CHE GUIDANO L'ATTIVITA'

##### OPERATIVA:

A) PROVVEDIMENTI CHE DETERMINANO L'ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE SOTTO IL PROFILO DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, NEL CAMPO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI GIURIDICI;

##### B) PROVVEDIMENTI RELATIVI:

- ALL'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE CON RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;  
- ALLA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E ALLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, CON ANNESSO ORGANIGRAMMA;

##### C) PROVVEDIMENTI RELATIVI:

- ALLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE;  
- ALL'ISTITUZIONE DEI TRIBUTI E ALLA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE, PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI;  
- AI PROGRAMMI OPERATIVI DEGLI INTERVENTI;  
- ALLA GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE;  
- ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI;  
- A SPESE PLURIENNALI, PURCHE' NON DERIVANTI DA LOCAZIONI IMMOBILIARI O DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE.

D) PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE;

E) PROVVEDIMENTI DI NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DI RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA, FISSANDO GLI INDIRIZZI PER ORIENTARE LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEGLI STESSI. PER QUANTO CONCERNE LE MODALITA' DI NOMINA, SI RINVIA A QUANTO PREVISTO DALL' ART.

32. 02 COMMA, LETTERA N) - E DALL' ARTT. 36 - COMMA 05 - DELLA LEGGE 142/90 .

02. IN OGNI CASO, RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE,



GLI APPALTI E LE CONCESSIONI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI PROGRAMMATICI, A MENO CHE TALI INTERVENTI NON RIGUARDINO L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, ASCRITTI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, ALLA GIUNTA O AD UN FUNZIONARIO DELL'ENTE.

03. IL CONSIGLIO, NELL'APPROVAZIONE DI ATTI FONDAMENTALI E DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PROPOSTO DALL'ESECUTIVO, PUO' STABILIRE I CRITERI GUIDA PER LA LORO CONCRETA ATTUAZIONE, AL FINE DI INDIRIZZARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI E DELL'INTERO APPARATO ORGANIZZATIVO.

04. IL CONSIGLIO ESPRIME DIRETTIVE PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI IL REVISORE ABBAIA SEGNALATO LA NECESSITA' PER ESIGENZE DI ORDINE FINANZIARIO-PATRIMONIALE, RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ENTE.

05. IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DELLA PLURALITA' DELLE OPINIONI, GLI ORIENTAMENTI, MATURATI NEL PROPRIO SENSO, SU TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE, INTERPRETANDO, IN TAL MODO, GLI ORIENTAMENTI DEL CORPO SOCIALE RAPPRESENTATO ( ARTT.

32. COMMA 01 - LEGGE N. 142/1990 ).

ART. 18

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) VERIFICA LA RISPONDENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE AI PRINCIPI SANCITI DAL PRESENTE STATUTO E RESI OPERATIVI

CON LA PROGRAMMAZIONE GENERALE ADOTTATA. A TAL FINE IL SINDACO RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' SVOLTA, IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI PROGRAMMATICI. AI CONSIGLIERI, PERALTRO, E' RICONOSCIUTA LA FACOLTA' DI ACCESSO AGLI ATTI, ATTRAVERSO I QUALI SI SVOLGE L'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE;

B) ACCERTA CHE L'ORGANIZZAZIONE E L'ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, SIANO STRUTTURALMENTE IDONEI AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI NEGLI ATTI FONDAMENTALI;

C) PUO' INDIVIDUARE, ATTRAVERSO UN ATTO FONDAMENTALE, LE CATEGORIE DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA GIUNTA PER L'INOLTRO AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA';

D) ESERCITA IL CONTROLLO SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SULLA BASE DELLE SEGNALAZIONI DEL REVISORE DEL CONTO, IL QUALE INFORMERA' IL COLLEGIO SULL'ESISTENZA DI SITUAZIONI CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO;

E) RATIFICA LE DELIBERAZIONI INERENTI LE VARIAZIONI DI BILANCIO, ADOTTATE DALLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL' ARTT. 32 ,

03 COMMA, DELLA LEGGE 142/1990 ;

F) RATIFICA L'ADESIONE DEL SINDACO AD UN ACCORDO DI PROGRAMMA CHE COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, A NORMA DELL' ARTT. 27 , COMMA 05 DELLA LEGGE 142/1990 .

## ART. 19

## I CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE. ESSI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO E SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE, SUBITO DOPO LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI AI FINI DEL RECAPITO DI OGNI NOTIZIA CHE LO RIGUARDI.

03. OGNI CONSIGLIERE HA L' OBBLIGO DI ASSENTARSI DALLA ADUNANZA, PER LA DURATA DEL DIBATTITO E FINO ALLA VOTAZIONE, QUALORA L' ARGOMENTO TRATTATO COINVOLGA INTERESSI SUOI PERSONALI, PROFESSIONALI O RIGUARDI IL CONIUGE, OVVERO PERSONE A LUI LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA O AFFINITA' SINO AL QUARTO GRADO ( ARTT. 279 R.D. 03.03.1934 , N. 383 ). DELLA CIRCOSTANZA DEVE ESSERE DATO ATTO NEL VERBALE DELLA SEDUTA.

04. I CONSIGLIERI PRESENTANO LE LORO DIMISSIONI IN FORMA SCRITTA, AL SINDACO O SUO SOSTITUTO, CHE LE PONE ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO. NON E' AMMESSA LA SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.

05. I CONSIGLIERI CESSANO DALLA CARICA A SEGUITO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO, TUTTAVIA CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

06. I CONSIGLIERI SONO DICHIARATI DECADUTI DALLA CARICA QUALORA NON INTERVENGANO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, ALLE SEDUTE DEL COLLEGIO, IN UN' INTERA SESSIONE ORDINARIA ( 01 GIUGNO - 30 GIUGNO 01 OTTOBRE - 31 OTTOBRE ). TALE DECADENZA E' PROPOSTA DAL SINDACO, DA 1/5 DEI CONSIGLIERI O DAL PREDETTO ED E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE APPOSITO ATTO DELIBERATIVO, ADOTTATO CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ASSEGNATI ( ARTT. 289 T.U.L.C.P. R.D. N. 148/1915 ). LA PROPOSTA DI DECADENZA, ENTRO 05 GIORNI DALL' ACQUISIZIONE AGLI ATTI, E' NOTIFICATA ALL' INTERESSATO CHE, ENTRO 10 GIORNI PUO' PRESENTARE MEMORIE GIUSTIFICATIVE. AL CONSIGLIERE DICHIARATO DECADUTO DEVE ESSERE ALTRESI' NOTIFICATA LA RELATIVA DELIBERA AD AVVENUTA ESECUTIVITA'

07. I CONSIGLIERI POSSONO ESSERE RIMOSSI DALLA CARICA NEI SEGUENTI CASI:

- A) QUALORA COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE;
- B) SI RENDANO RESPONSABILI DI GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI DI LEGGE;
- C) SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA ANTIMAFIA;
- D) SIANO SOTTOPOSTI A MISURE DI SICUREZZA O PREVENZIONE;
- E) PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO.

08. LA RIMOZIONE E' PRONUNCIATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL' INTERNO. IN ATTESA DI TALE DECRETO, IL PREFETTO PUO' SOSPENDERE I CONSIGLIERI PER GRAVE E URGENTE NECESSITA'. ULTERIORI IPOTESI IN MATERIA SONO PREVISTE DALL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19.03.1990 N. 55 .

09. OGNI CONSIGLIERE E' LEGITTIMATO, PER L' ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO, A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI D' UFFICIO.

10. LA FACOLTA' SOPRA DESCRITTA PUO' ESSERE ESERCITATA PREVIA PRESENTAZIONE AL SINDACO DI RICHIESTA SCRITTA, IN ESENZIONE DI BOLLO. E' FATTO SALVO QUANT'ALTRO DIVERSAMENTE DISPOSTO DAL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VISIONE DEGLI ATTI ED AL RILASCIO DI COPIE.

11. DEL SERVIZIO E' RESPONSABILE IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE PUO' CONSEGNARE IN VISIONE I DOCUMENTI SOLTANTO DIETRO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL SINDACO O SUO SOSTITUTO. TALE AUTORIZZAZIONE PUO' ESSERE MOMENTANEAMENTE NEGATA QUALORA LA STESSA POSSA TURBARE L'ORDINAMENTO DELL'ARCHIVIO O IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA O PONGA IL SEGRETARIO E IL SINDACO IN CONDIZIONE DI NON POTER CONSERVARE LA RESPONSABILITA' IN MATERIA DI CUSTODIA DELL'ARCHIVIO E DI TUTTE LE CARTE CHE VI SI RIFERISCONO.

12. A CIASCUN CONSIGLIERE E' RICONOSCIUTO UN COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANI COLLEGIALI E UN RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI COMPIUTE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, NELLA MISURA E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE DELLO STATO E DAI PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE.

#### ART. 20

##### IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI AL QUALE E' STATA ATTRIBUITA LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA, ACCERTATA SULLA BASE DEI DATI RISULTANTI DAL VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI SI FA RIFERIMENTO ALL'ETA'.

02. IN SENO AL CONSIGLIO TALE QUALIFICA E', COMUNQUE, RICONOSCIUTA A CIASCUN CONSIGLIERE IN CARICA, IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI CUI AL COMMA 01 , IN ORDINE DECRESCENTE.

03. AL CONSIGLIERE ANZIANO COMPETONO LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO ELETTO, PER LA RELATIVA CONVALIDA E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. TALE CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI P DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, E CIOE' IN CASO DI MORTE, DI RIMOZIONE, DI INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA;

B) LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA RIELEZIONE DELLO ESECUTIVO IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI.

#### ART. 21

##### I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI.

02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SEGRETARIO COMUNALE IL NOME DEL CAPOGRUPPO ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO. IN ASSENZA DI TALE COMUNICAZIONE, E FINO A QUANDO NON VERRA' ACQUISITA AGLI ATTI LA DESIGNAZIONE, E' CONSIDERATO CAPOGRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' "ANZIANO" DELLA LISTA, INDIVIDUATO SECONDO IL CRITERIO FISSATO DAL PRECEDENTE ARTT. 20 .

03. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' L'ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO, IN VESTE DI PRESIDENTE DELLE ADUNANZE CONSILIARI. ESSA

CONCORRE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI ED ASSICURA CHE I LAVORI DEL COLLEGIO SI SVOLGANO IN FORMA DEMOCRATICA.

04. I CAPIGRUPPO POSSONO AVVALERSI DI UN LOCALE DEL PALAZZO COMUNALE PER SVOLGERE LE LORO ATTIVITA'.

#### ART. 22

##### LE COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE, AL SUO INTERNO, DI COMMISSIONI, STABILENDONE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, LE COMPETENZE ED IL NUMERO DEI COMPONENTI SECONDO UN CRITERIO PROPORZIONALE.

02. TALE ADEMPIMENTO DOVRA' ESSERE ASSOLTO MEDIANTE PROVVEDIMENTO AVENTE NATURA REGOLAMENTARE, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ADUNANZA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO, FATTA SALVA LA FACOLTA', PER IL CONSIGLIO IN CARICA, DI CONFERMARE I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO GIA' DISCIPLINANTE LA FATTISPECIE.

03. IL SINDACO, GLI ASSESSORI, NONCHE' I CONSIGLIERI NON FACENTI PARTE DELLE COMMISSIONI, POSSONO INTERVENIRE O ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

#### SEZIONE 02

##### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

#### ART. 23

##### NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO IL REGOLAMENTO DEVONO ESSERE SEGRETE.

03. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE HA FACOLTA' DI AVVALERSI DI UN DIPENDENTE DA LUI DESIGNATO PER LA STESURA DEI VERBALI.

#### SEZIONE 03

##### ATTI PROPULSIVI DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

#### ART. 24

##### POTERE DI INIZIATIVA

01. GLI ATTI PROPULSIVI DELL'ATTIVITA' CONSILIARE SPETTANO AL SINDACO, ALLA GIUNTA, AI CONSIGLIERI ED AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI.

02. TALE POTESTA' DI INIZIATIVA PUO' ESSERE ESERCITATA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE, MOZIONI, INTERROGAZIONI, PETIZIONI E RICHIESTE.

03. LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA E LA TRATTAZIONE DEI SUDETTI ATTI PROPULSIVI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

#### SEZIONE 04

## L'ESECUTIVO

### ART. 25

#### IDENTIFICAZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ESECUTIVO DELL'ENTE, CUI SONO AFFIDATI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI, ALLA LUCE DEGLI INDIRIZZI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO.

02. TALE ORGANO, ESSENDO PROMANAZIONE DEL CONSIGLIO, DEVE GODERNE LA FIDUCIA, CHE PUO' VENIR MENO SOLO MEDIANTE PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. 37 , LEGGE N. 142/1990 .

### ART. 26

#### COMPOSIZIONE - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI, ELETTI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVO CHE ISPIRERANNO L'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

### ART. 27

#### ELEZIONE

01. L'ESECUTIVO E' ELETTO CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE.

02. IL DOCUMENTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEGLI ASSEGNATI AL COMUNE. ESSO DEVE ESSERE ACQUISITO AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE E DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA, AL FINE DI CONSENTIRNE LA CONOSCENZA A TUTTI I CONSIGLIERI.

03. SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO ENTRO 60 GIORNI, DECORRENTI:  
A) DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, NELLA PRIMA ADUNANZA CONSILIARE, SUBITO DOPO LA CONVALIDA;

B) DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA DELL'ESECUTIVO, AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 32 ;

C) DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI.

04. NELLE IPOTESI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL PRECEDENTE COMMA, LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO 10 GIORNI DECORRENTI DAI PREDETTI TERMINI INIZIALI.

05. NELL'IPOTESI DI CUI ALLA LETTERA C) DEL COMMA 03 , LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL SINDACO O SUO SOSTITUTO, NELL'ARCO DEI SESSANTA GIORNI.

06. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO RECANTE LA LISTA DEI CANDIDATI, DEVE ESSERE PRESENTATO IN TEMPO UTILE AFFINCHE' IL CONSIGLIERE ANZIANO, IL SINDACO O SUA SOSTITUTO SIANO IN GRADO DI CONVOCARE IL COLLEGIO CONSILIARE NEI TERMINI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI.

07. NELL'EVENTUALITA' CHE SIANO PRESENTATE PIU' PROPOSTE DI ESECUTIVO,

L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO SARA' DISPOSTA SECONDO LA CRONOLOGIA DI PRESENTAZIONE RISULTANTE DAL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE.

08. I CONSIGLIERI CHE HANNO SOTTOSCRITTO UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO NON POSSONO CONTESTUALMENTE FARSI PROMOTORI DI UN'ALTRA PROPOSTA DI ESECUTIVO.

09. L'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO SCATURISCE DALL'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE ABBAIA OTTENUTO IL VOTO FAVOREVOLE, RESO

PER ALZATA DI MANO, DI N. CONSIGLIERI, PARI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ASSEGNATI AL COMUNE.

10. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON SIA RAGGIUNTA NELLA PRIMA ADUNANZA IN CUI E' STATA POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO L'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO, LA VOTAZIONE DELLA STESSA PROPOSTA PUO' ESSERE RIPETUTA ALTRE DUE VOLTE, IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI NEL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 . NELL'IPOTESI DI ESITO NEGATIVO DELLE TRE VOTAZIONI, SARA' AVVIATA LA PROCEDURA PER LO SCIoglimento DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE, AI SENSI DELL' ARTT. 39 - LETTERA B) N. 01 - DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E DELL' ARTT. 16

, COMMA 06 DELLO STATUTO. A TAL FINE, COPIA DEL VERBALE DELL'ADUNANZA IN CUI E' STATA ESAMINATA LA PROPOSTA DELL'ESECUTIVO, DEVE ESSERE INVIATA AL PREFETTO, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

11. NEL CASO PREVISTO AL PRECEDENTE COMMA 07 , QUALORA LA PRIMA DELLE PROPOSTE DI ESECUTIVO INSCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO OTTenga IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ASSEGNATI, NON SI DARA' LUOGO ALL'ESAME DEI SUSSEGUENTI DOCUMENTI PROGRAMMATICI. DELLA CIRCOSTANZA VERRA' DATO ATTO A VERBALE.

12. OGNI MODIFICA EVENTUALMENTE APPORTATA AD UNA PROPOSTA DI ESECUTIVO GIA' ESAMINATA E NON APPROVATA, EQUIVALE A PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA PROPOSTA, PER CUI DOVRA' ESSERE RIPETUTO IL PROCEDIMENTO DESCRITTO NEI PRECEDENTI COMMI, CON L'AVVERTENZA CHE, IN OGNI CASO IL NUMERO DELLE VOTAZIONI POSSIBILI NON PUO' ESSERE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE A TRE.

## ART. 28

### DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA, DI NORMA, DURA IN CARICA FINO ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI NEL NUOVO CONSIGLIO.

02. NEL CORSO DELLA LEGISLATURA, LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO, NEI SEGUENTI CASI:

A) PRESENTAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;

B) DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI;

C) VACANZA DELLE CARICHE DI SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI.

## ART. 29

### DIMISSIONI E DECADENZA

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RASSEGnano LE PROPRIE DIMISSIONI AL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE DICHIARAZIONE SCRITTA, DA ACQUISIRE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE, OVVERO MEDIANTE DICHIARAZIONE DA'

ANNOTARE NEL VERBALE DI UN' ADUNANZA CONSILIARE O DI GIUNTA.

CIO' AI FINI DELLA DECORRENZA CERTA PER IL CALCOLO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLO STATUTO.

02. NELL'IPOTESI IN CUI UN NUMERO INFERIORE ALLA META' DEGLI ASSESSORI RASSEGNI LE DIMISSIONI, CON LE MODALITA' DI CUI AL COMMA 01

, IL SINDACO, CON PROPOSTA VINCOLANTE, SOTTOPONE AL CONSIGLIO, NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI COLORO CHE

SOSTITUIRANNO I DIMISSIONARI. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. L'ESECUTIVO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

A) DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI;

B) VACANZA DELLE CARICHE DI SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, PER QUALSIASI CAUSA PREVISTA DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO. VERIFICANDOSI LE IPOTESI DI CUI ALLE LETTERE A) E B), SI PROCEDE AI SENSI DELL' ARTT. 27 STAT. .

04. QUALORA IL SINDACO O L'ASSESSORE SI TROVI IN UNA DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE N.

154/ 1981 , IL CONSIGLIO, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE, NE DICHIARA LA DECADENZA DALLA CARICA, SECONDO LA PROCEDURA FISSATA DALL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 154/1981 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

ART. 30

REVOCA E CESSAZIONE PER ALTRA CAUSA

01. GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE REVOCATI DALLA CARICA SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO.

02. LA PROPOSTA DI REVOCA VA NOTIFICATA ALL'INTERESSATO ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE FISSATA PER LA DISCUSSIONE.

03. GLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA, OLTRE CHE NELLE IPOTESI PRECEDENTEMENTE ESAMINATE:

- PER MORTE;

- PER CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE "EX LEGGE".

04. ALLA SURROGA DEGLI ASSESSORI REVOCATI O CESSATI DALLA CARICA, SI PROCEDE NELLA STESSA SEDUTA CONSILIARE, CON SEPARATA DELIBERAZIONE, CON LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 29 - COMMA 02

ART. 31

ASSESSORI: COMPITI E FUNZIONI

01. AD OGNI ASSESSORE E' AFFIDATA LA CURA E LA TRATTAZIONE DI UNA O PIU' MATERIE IN CUI SI ARTICOLA L'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, CON POTERE DI INIZIATIVA E PROPOSTA.

02. NELL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO, POTRA' RAPPRESENTARE L'ENTE, CON CONSEGUENTE SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI ATTI, SOLO IN PRESENZA DI ESPRESSA DELEGA DEL SINDACO.

ART. 32

VACANZA DELL'ESECUTIVO

01. L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE RISULTA CARENTE DELLO ESECUTIVO NELLE SEGUENTI IPOTESI:

- A) MORTE RIMOZIONE, INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA DEL SINDACO;
- B) QUALORA UNA DELLE SUESPOSTE SITUAZIONI RIGUARDINO OLTRE META' DEGLI ASSESSORI.

ART. 33

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI NON RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE.

02. NELL'AMBITO DELLA SUA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LE SONO RICONOSCIUTE ATTRIBUZIONI DI GOVERNO ED ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE.

03. CONCRETANO LE ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DELLO SCHEMA DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E LA RELAZIONE AI DATI DEL CONTO CONSUNTIVO;

B) PROPOSTE DI REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

C) LE SCELTE DISCREZIONALI, CON L'INDICAZIONE DEI FINI E L'INDICAZIONE DELLE PRIORITA', OVVIAMENTE, NELL'OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI DATI DAL CONSIGLIO (VARIAZIONI TARIFFE, CANONI, TRIBUTI E PER QUESTI ULTIMI L'APPROVAZIONE DEI RELATIVI RUOLI);

D) L'APPROVAZIONE DI PROGETTI E DI PROGRAMMI ESECUTIVI, NONCHE' LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO;

E) L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

F) LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI E L'APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI NON TERRITORIALI E CON PRIVATI, CONCERNENTI LE OPERE, I SERVIZI E LA MATERIA URBANISTICA, NONCHE' L'ASSEGNAZIONE DI AREE CIMITERIALI, FATTE SALVE LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO;

G) L'INDICAZIONE DELLA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI, NONCHE' LA COSTITUZIONE DI APPOSITO UFFICIO PER L'ELEZIONE, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO, SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 75 ;

H) LA NOMINA DELLE COMMISSIONI PER I CONCORSI PUBBLICI E RISERVATI;

I) L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE, SOSPENSIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RIGUARDANTI IL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI O SOGGETTI; NONCHE' L'AFFIDAMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI PREVISTI DALL'ARTT. 51 - COMMI 05 E 06 - L. N. 142/1990

;

L) GLI INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI CONTENUTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;

M) L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CHE VEDONO IL COMUNE INTERESSATO IN PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI COME ATTORE O RICORRENTE, OVVERO



COME CONVENUTO, AUTORIZZANDO CONTESTUALMENTE, IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE O QUALE ORGANO MONOCRATICO DELLO STESSO;

N) L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI TRANSAZIONI DI SITUAZIONI IN CONTENZIOSO CON TERZI, CON EVENTUALE NOMINA DI ARBITRI.

QUALORA OGGETTO DELLA TRANSAZIONE SIA UNA DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTT. 32 LEGGE 142/1990 , IL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA SARA'

PRECEDUTO DA UNA DELIBERAZIONE DI INDIRIZZO ALL'UOPO ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE;

O) LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI A COMPOSIZIONE MISTA (CONSIGLIERI COMUNALI - MEMBRI ESTERNI), SULLA BASE DELLE NOMINE FATTE DAL CONSIGLIO PER I SUOI RAPPRESENTANTI, E TENUTO CONTO DELLE DESIGNAZIONI EFFETTUATE DALLA GIUNTA MEDESIMA O DA ALTRI SOGGETTI COINTERESSATI;

P) L'ADOZIONE DI ATTI CONNESSI A FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE, A MENO CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DEL CONSIGLIO;

Q) LE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI TOPONOMASTICA (DIRETTIVA PREFETTURA PROT. N. 1346/91 );

R) L'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIARI, ANCHE MEDIANTE ESPROPRIO, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE: SE RISULTINO PREVISTE ESPRESSAMENTE, CON LA RELATIVA UBICAZIONE, IN ATTI FONDAMENTALI; SE LA SPESA SIA CONTENUTA ENTRO LE PREVISIONI DELL'ATTO CONSILIARE E COMUNQUE NON COMPORTI UN AUMENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA CHE RICHIEDA FINANZIAMENTI SUPPLEMENTIVI;

S) L'APPROVAZIONE DEGLI STATI D'AVANZAMENTO LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO, NONCHE' L'ACCETTAZIONE DELLE RISERVE DELL'IMPRESA, PURCHE' CIO' NON COMPORTI UN AUMENTO DEL COSTO GLOBALE DELL'OPERA;

T) L'APPROVAZIONE DI PERIZIE SUPPLEMENTIVE E/O DI VARIANTE, PURCHE' SIANO CONTENUTE NELLA SPESA GLOBALMENTE PREVISTA NELL'ATTO DI INDIRIZZO;

U) LO STORNO DI FONDI CONSISTENTE NEL PRELIEVO DAI CAPITOLI GIA' PREVISTI DAL CONSIGLIO COME FONDI DI RISERVA ORDINARIA O DI CASSA;

V) LA DETERMINAZIONE PREVENTIVA DEI FINI, DELL'OGGETTO, DELLA FORMA E DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO, NONCHE' DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO;

Z) L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI INERENTI LA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.

04. CONCRETANO LE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

A) L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI VOLTI A DIRIMERE EVENTUALI INCERTEZZE SULLE COMPETENZE FUNZIONALI DA RIPARTIRE TRA GLI ADDETTI AI VARI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE;

B) LA DETERMINAZIONE, A NORMA DEL REGOLAMENTO ORGANICO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEGLI INDICI DI RISCONTRO DELLA FUNZIONALITA' PRODUTTIVA;

C) LA DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI AL PUBBLICO.

05. A CIASCUN ASSESSORE E' RICONOSCIUTO UN COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E UN RIMBORSO SPESE PER LE

MISSIONI COMPIUTE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, NELLA MISURA E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE DELLO STATO E DAI PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE.

#### SEZIONE 05

#### IL SINDACO

#### ART. 34

#### RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO, QUALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE, ATTRAVERSO GLI ORGANI COLLEGIALI E L' APPARATO BUROCRATICO, PROMUOVE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER IL SODDISFACIMENTO DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IN TALE VESTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, FISSANDONE L' ORDINE DEL GIORNO, FATTI SALVI I CASI IN CUI LA LEGGE ED IL PRESENTE STATUTO, ATTRIBUISCANO TALE COMPITO AD ALTRO SOGGETTO.

03. SOVRINTENDE, NELLE MATERIE ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE DALLO STATO O DALLA REGIONE, AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALL' ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI E CON LA COLLABORAZIONE PRESTATATA, SOTTO LE SUE DIRETTIVE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.

04. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE ED ESERCITATI ANCHE DA SUOI DELEGATI, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

05. IL SINDACO GARANTISCE IL RISPETTO DELLE LEGGI, DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI, MEDIANTE L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PREVISTI PER LE SINGOLE FATTISPECIE.

06. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DALLA SPALLA DESTRA.

07. ENTRA NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, SOLO DOPO AVER PRESTATO GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

08. AL SINDACO E' ATTRIBUITA L' INDENNITA' DI CARICA NELLA MISURA E CON LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE DELLO STATO E DEI PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE.

#### ART. 35

#### CESSAZIONE DALLA CARICA

01. IL SINDACO CESSA DALLA CARICA IN CASO DI:

- DECADENZA DELL' ESECUTIVO A NORMA DELL' ARTT. 29 , COMMA 03 , DELLO STATUTO;
- DECADENZA PER INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 29 , COMMA 04 , DELLO STATUTO;
- PER RIMOZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 40 DELLA LEGGE 08.06. 1990 N. 142 ;
- PER CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE ( ARTT. 19 DELLO STATUTO - COMMA 04 E SEGUENTI).

#### ART. 36

#### ATTRIBUZIONI

01. AL SINDACO COMPETONO LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI: IN QUALITA' DI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA DI VIGILANZA, IN ORDINE ALLA ORGANIZZAZIONE E PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI STATALI.

02. QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE:

- A) RAPPRESENTA L'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI, COME ATTORE O CONVENUTO, SU AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;
- B) COORDINA E SOLLECITA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI NEI SETTORI ASSEGNATI ALLA CURA DI CIASCUNO;
- C) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORATI, PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- D) CONCORDA CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI DA RILASCIARE E LE POSIZIONI DA ASSUMERE PUBBLICAMENTE PER CONTO DELL'ENTE;
- E) RILASCIA PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI, CONCESSIONI, ABILITATIVI E DI CERTIFICAZIONE, IN ESECUZIONE DI LEGGI E DI REGOLAMENTI;
- F) EMETTE IL PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE, NELLA FORMA DEL DECRETO;
- G) HA FACOLTA' DI DELEGARE, IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI RUOLI, AD ALTRI SOGGETTI DELL'APPARATO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE NON ABBA GIA' ATTRIBUITO AGLI STESSI;
- H) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- I) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO FINALE ( ARTT. 11 LEGGE N. 241/1990 );
- L) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI;
- M) PROMUOVE INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI E I SERVIZI SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO E RESI OPERATIVI DALLA GIUNTA;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SULLA BASE DEI CRITERI DETTATI DAL CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI OPERATIVE DETTATE DALLA GIUNTA;
- O) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE E A TUTTO IL PERSONALE COMUNALE;
- P) ADOTTA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, FATTE SALVE LE ATTRIBUZIONI RICONOSCIUTE DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO;
- Q) COORDINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI AI SENSI DELL' ARTT. 30 - COMMA 03 - DELLA LEGGE N. 142/1990 ;
- R) RENDE NOTI GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, SU DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA;
- S) ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI DI NATURA DISCREZIONALE, NON COLLEGIALI E GESTIONALI CHE LO STATUTO NON ABBA ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO BUROCRATICO DELL'ENTE;
- T) APPONE IL VISTO DI LIQUIDAZIONE SULLE FATTURE INERENTI LE SPESE DERIVANTI DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI BENI E SERVIZI;
- U) PROPONE LA REVOCA DI SINGOLI ASSESSORI, SEGNALANDO AL CONSIGLIO IL

NOMINATIVO DEI SOSTITUTI;

V) FORNISCE CHIARIMENTI ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, QUANDO NON COMPORTINO MODIFICHE SOSTANZIALI DEL DISPOSITIVO DELL'ATTO E RICHIEDANO LA MERA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI;

Z) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE PER ASSICURARE L'ESECUZIONE DI PRECETTI CONTENUTI IN NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA:

A) ACQUISISCE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI RISERVATI;

B) COMPIE GLI ATTI NECESSARI E URGENTI A GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DEI DIRITTI DEL COMUNE, ANCHE ATTRAVERSO LA PROPOSIZIONE DELLE AZIONI POSSESSORIE.

04. NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI INERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE:

A) STABILISCE L'ISCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE CONSILIARI, DI CUI DISPONE LA CONVOCAZIONE;

B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI;

C) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E CON ATTO FORMALE O, IN CASO DI URGENZA, CON ATTO INFORMALE DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA, CHE PRESIEDE, FATTI SALVI I CASI DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O CONFLITTO DI INTERESSI;

D) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO, IL QUALE, NELLE CERIMONIE E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, SI FREGIA DELLA FASCIA TRICOLORE;

E) HA FACOLTA' DI DELEGARE PARTICOLARI ATTRIBUZIONI IN MATERIE SPECIFICHE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI;

F) RICEVE TUTTI GLI ATTI PROPULSIVI, DI CUI ALLA PRECEDENTE SEZIONE 03 DEL PRESENTE CAPO, AL FINE DI SOTTOPORLI AL CONSIGLIO.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI INERENTI AI SERVIZI STATALI:

A) PROVVEDE AD ASSOLVERE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA QUANDO LA LEGGE GLI ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA;

B) SOVRINTENDE, INFORMANDONE IL PREFETTO, A QUANTO INTERESSA LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, ADOTTANDO GLI ATTI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI;

C) EMANA PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE;

D) ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI, NEI CASI DI CUI ALL' ARTT. 38 COMMA 02 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

ART. 37

POTERE DI ORDINANZA

01. AL SINDACO E' RICONOSCIUTO IL POTERE DI EMANARE ORDINI E DIVIETI, CHE ASSUMONO LA FORMA DELLA "ORDINANZA" E CHE POSSONO ESSERE RIVOLTI A SOGGETTI DETERMINATI O ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI.

02. LE ORDINANZE SONO DIRETTE ESCLUSIVAMENTE AD IMPEDIRE O AD IMPORRE DETERMINATI COMPORTAMENTI, OVVERO A MODIFICARE SITUAZIONI DI FATTO, MA NON POSSONO ESSERE INDIRIZZATE CONTRO ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, POSTI IN ESSERE DA AUTORITA' PUBBLICHE DIVERSE, ANCHE SE VIZIATI.

03. TALE PROVVEDIMENTO, DI NORMA, ASSUME LA FORMA SCRITTA. SOLO IN CASI ECCEZIONALI, DI ESTREMA URGENZA E NECESSITA', PER ELIMINARE UNO STATO DI PERICOLO IMPROVVISO, SI POTRA' RICORRERE ALLA FORMA VERBALE.

04. GLI ORDINI E I DIVIETI DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEI DESTINATARI CON LE FORME PIU' IDONEE, CHE CONSISTERANNO: NELLA NOTIFICAZIONE, SE INDIRIZZATI AD UN DETERMINATO SOGGETTO GIURIDICO; NELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E/O CON OGNI ALTRO MEZZO DI PUBBLICITA', RITENUTO EFFICACE, SE DIRETTI ALLA COLLETTIVITA' O AD UN NUMERO RILEVANTE DI DESTINATARI.

05. L'ORDINANZA PUO' ESSERE ADOTTATA AL FINE DI IMPORRE L'OSSERVANZA DI NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI "ORDINANZE ORDINARIE".

06. PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI NON PREVISTE E NON PREVEDIBILI, QUINDI CONTINGIBILI, E CHE RICHIEDONO L'URGENZA DI UN PUBBLICO INTERVENTO, AL FINE DI PREVENIRE O ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO LA INCOLUMITA' DEI CITTADINI, IL SINDACO EMETTE "ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI" QUESTE ULTIME HANNO UN'EFFICACIA TEMPORALE LIMITATA, IN QUANTO CORRELATA ALL'EVENTO CONTINGENTE.

07. IL SINDACO PUO' EMETTERE QUESTO TIPO DI ORDINANZA, IN VESTE DI UFFICIALE DI GOVERNO, SOLO NELLE MATERIE ESPPLICITAMENTE E TASSATIVAMENTE INDICATE DALLA LEGGE: SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE. TALE PROVVEDIMENTO DI NATURA DISCREZIONALE, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO E DEVE CONFORMARSI AI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

08. LE ORDINANZE ORDINARIE, POSSONO FORMARE OGGETTO DI DELEGA AGLI ASSESSORI PER LE MATERIE AFFIDATE ALLA RISPETTIVA CURA. ESSE, IN QUANTO ATTI DEFINITIVI, POSSONO ESSERE IMPUGNATE CON RICORSO GIURISDIZIONALE AL T.A.R. O CON RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO.

09. I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI DELEGA, MA POSSONO ESSERE ADOTTATI DA CHI, LEGITTIMAMENTE, SOSTITUISCE IL SINDACO. ESSI SONO IMPUGNABILI CON RICORSO GERARCHICO O CON RICORSO GIURISDIZIONALE AL T.A.R. .

## ART. 38

### SOSTITUTI E DELEGATI

01. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, O DI VACANZA DELLA RELATIVA CARICA, LE FUNZIONI RICONOSCIUTE, DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, A TALE ORGANO SONO LEGITTIMAMENTE ESERCITATE DAI SEGUENTI SOGGETTI, NELL'ORDINE SOTTOELENcato:

- ASSESSORE DELEGATO O VICE-SINDACO, DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA;
- ASSESSORE ANZIANO, INTENDENDO CON TALE ACCEZIONE IL PIU' ANZIANO DI ETA';
- CONSIGLIERE ANZIANO, INDIVIDUATO AL PRECEDENTE ARTT. 20 .

02. IL SINDACO, PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DELLE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, CONFERISCE DELEGA GENERALE

AD UNO DEGLI ASSESSORI PER SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. A TALE ASSESSORE DELEGATO E' ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI

VICE-SINDACO.

03. NEL DISTRIBUIRE TRA GLI ASSESSORI LA CURA DI UNO O PIU' SETTORI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE, IL SINDACO PUO' CONFERIRE AGLI STESSI APPOSITA DELEGA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA MATERIA AFFIDATA, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE.

ART. 39

RIELEZIONE ALLA CARICA

01. UNA STESSA PERSONA NON PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI SINDACO PER PIU' DI N. 03 LEGISLATURE.

CAPO 03

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA E GESTIONALE

SEZIONE 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 40

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) IL LAVORO DEVE ESSERE ORGANIZZATO MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' E NON PER SINGOLI ATTI, SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI;

B) DEVONO ESSERE INDIVIDUATI E RAZIONALMENTE RIDISTRIBUITI I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER AREE FUNZIONALI, TENUTO CONTO DELLE UNITA' OPERATIVE DISPONIBILI IN PIANTA ORGANICA E DEI SERVIZI CHE IL COMUNE DEVE EROGARE;

C) CIASCUN DIPENDENTE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI TERZI, DEGLI ATTI PREDISPOSTI E DELLE ATTIVITA' ESPLETATE, NONCHE' DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RELAZIONE ALL'AMBITO DELLA RISPETTIVA AUTONOMIA OPERATIVA;

D) DEVE ESSERE SUPERATA LA RIGIDA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E DEVE ESSERE ATTUATA LA MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE LA ARTICOLAZIONE

DELLA STRUTTURA SECONDO I PRINCIPI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE AREE DI, ATTIVITA', AGLI UFFICI, AI SERVIZI.

ART. 41

UFFICI: STRUTTURA E PERSONALE

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI, ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE, ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. IL COMUNE PROMUOVE IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL

PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE,  
LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

03. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI AVENTI TITOLI A PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, SECONDO GLI ACCORDI COLLETTIVI VIGENTI.

04. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

05. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE LA DIRIGENZA DEGLI UFFICI; L'ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNINO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, NON RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

#### ART. 42

##### CONFERENZA DI SERVIZIO

01. LE FIGURE APICALI DI CIASCUNA AREA FUNZIONALE, UNITAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE COSTITUISCONO ORGANO CONSULTIVO E DI PROPULSIONE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE IN MATERIA DI PERSONALE DIPENDENTE.

#### ART. 43

##### IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO STATALE, PARTECIPA ALL'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DELL'ORGANO CONSILIARE, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SECONDO I PRINCIPI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA E CURA L'ACQUISIZIONE DEI PARERI E DELLE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

03. CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ENTE, SOLLECITANDO L'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DELLE AREE INTERESSATE.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO PARERI IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI

PROPOSTE PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI, ASSICURA LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI (CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA) PREDETTI.

05. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DI SERVIZIO, DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 42 .

ART. 44

IL VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVANDOLO E SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. LA QUALIFICA PREDETTA E' ATTRIBUITA AL DIPENDENTE DI LIVELLO APICALE, PROVVISORIO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA/SCIENZE POLITICHE/ ECONOMIA E COMMERCIO, PREPOSTO ALLA DIREZIONE DELL'AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA.

03. L'ATTIVAZIONE DELLA FIGURA PREVISTA DAI COMMI PRECEDENTI E' SUBORDINATA ALLA PREVISIONE LEGISLATIVA DI FIGURE DIRIGENZIALI PRESSO GLI ENTI LOCALI INDIPENDENTEMENTE DALLA DENSITA' DEMOGRAFICA.

TITOLO 03

ORDINAMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO

CAPO 01

LE RISORSE

SEZIONE 01

I BENI

ART. 45

DEMANIO E PATRIMONIO

01. LA LEGGE RICONOSCE AL COMUNE LA TITOLARITA' DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, ATTRAVERSO I QUALI FORNISCE ALLA COLLETTIVITA' LOCALE SERVIZI FONDAMENTALI, NELL'AMBITO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI.

02. I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE SONO INDIVIDUATI, RISPETTIVAMENTE, DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 824 E 922 - COMMA 02 - E DELL' ARTT. 826 DEL CODICE CIVILE.

03. I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI SONO INALIENABILI E NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI DIRITTI A FAVORE DI TERZI, FATTI SALVI I CASI STABILITI DALLA LEGGE.

04. IL COMUNE PUO' TUTELARE TALI BENI IN VIA AMMINISTRATIVA O GIURISDIZIONALE, MEDIANTE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' E DEL POSSESSO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA.

05. ALLA GIUNTA E' ATTRIBUITA LA COMPETENZA IN MATERIA DI SOTTRAZIONE DEL SINGOLO BENE AL VINCOLO DEMANIALE O ALL'INDISPONIBILITA' PATRIMONIALE, QUANDO IL BENE MEDESIMO PERDA LA SUA ATTITUDINE A SODDISFARE UN BISOGNO DELLA COLLETTIVITA' LOCALE OVVERO SORGA UN DIVERSO INTERESSE PUBBLICO PREMINENTE.

ART. 46

GESTIONE DEI BENI



01. LA GIUNTA SOVRINTENDE ALL' ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI, ASSICURANDO, ATTRAVERSO L'UFFICIO TECNICO E L'UFFICIO DI RAGIONERIA, LA TENUTA DEGLI INVENTARI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE, PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, SI VERIFICHINO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. GLI INVENTARI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE OGNI 05 ANNI, A CURA DEI PREDETTI UFFICI E SU APPROVAZIONE DELLA GIUNTA.

02. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SONO TENUTI ALLA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELL'UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DEL COMUNE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNTARI DEGLI STESSI.

03. IL CONSIGLIO, NELL' AMBITO DEI SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DETERMINERA' I CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE, INDIVIDUANDO I CASI DI COMODATO O USO GRATUITO DELLO STESSO.

04. ALLA GIUNTA E' ASCRITTA LA COMPETENZA PER L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L' ALIENAZIONE ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE DI BENI MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, ALLE ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL' ENTE.

## SEZIONE 02

### I MEZZI FINANZIARI

#### ART. 47

##### RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. LA GESTIONE CORRENTE TROVA FINANZIAMENTO NELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE AL COMUNE NONCHE' NELLE RISORSE PROPRIE RICONOSCIUTEGLI DALLA LEGGE. SU QUESTE SI FONDA LA AUTONOMIA FINANZIARIA DELL' ENTE ( CFR. ARTT. 54 LEGGE 08.06.1990 N. 142 ).

02. LA POLITICA TARIFFARIA DEVE ESSERE REALIZZATA ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI, IN MODO CHE LA SPESA OCCORRENTE SIA CORRELATA ALL' ENTITA' DELL' ENTRATA, AL FINE DI TENDERE AL PAREGGIO TRA COSTI E RISORSE PER TUTTI I SERVIZI EROGATI ED EROGABILI.

#### ART. 48

##### LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE, PER LA LORO NATURA, HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L' ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE

DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI.

## CAPO 02

### LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

#### ART. 49

##### LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA MEDIANTE I SEGUENTI ATTI: IL BILANCIO DI PREVISIONE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

02. LA REDAZIONE DI TALI ATTI E' PREDISPOSTA IN MODO DA CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE E L'ALLEGATA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 , SONO REDATTI DALLA GIUNTA, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, CON L'EVENTUALE COMMISSIONE CONSILIARE, I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE, DEFINENDO IN PARTICOLARE I CRITERI E GLI OBIETTIVI.

04. NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI PREDISPOSIZIONE DEI PREDETTI ATTI CONTABILI E LA SEDUTA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEGLI STESSI, GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE POSSONO PRESENTARE OSSERVAZIONI E PROPOSTE, CHE SARANNO VALUTATE DAL COLLEGIO CONSILIARE.

05. IL CONSIGLIO APPROVA LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, PURCHE' TALE QUORUM NON SIA INFERIORE AD 1/3 DEGLI ASSEGNATI.

#### ART. 50

##### IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE ALLO SCHEMA DI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE

PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI LA CUI DURATA PUO' ESSERE TRIENNALE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUN INTERVENTO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE, COMPRESA LA FORMA DI APPALTO.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER GLI INTERVENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE NECESSARIE ALLA SUA ATTUAZIONE E GESTIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEL BILANCIO ANNUALE; PERTANTO, LE VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA DEVONO ESSERE EFFETTUATE ANCHE SUL BILANCIO E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE STESSE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE PREVISTE DAL COMMA 03 DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

### CAPO 03

#### IL CONTROLLO INTERNO

##### ART. 51

#### IL CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL CONSIGLIO, CON APPOSITE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DEFINISCE LE LINEE GUIDA DELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI, EVIDENZIANDO LE ENTITA' DEI COSTI SOSTENUTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STESSI, NONCHE' GLI EVENTUALI SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO.

03. TALE FUNZIONE SPETTA AL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 18 , NONCHE' AL REVISORE DEI CONTI, A NORMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 54 .

##### ART. 52

#### IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO CONSISTE IN UNA VERIFICA TECNICO-CONTABILE CONTINUA E SISTEMATICA, DELLA RISPONDENZA DEI MEZZI FINANZIARI ALLEGATI NEGLI SPECIFICI CAPITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE, AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI.

02. TALE CONTROLLO INCIDE SULL' ATTIVITA' DEGLI ORGANI ESECUTIVI EDI INDIRIZZO IN SEDE DI ADOZIONE DI PIANI E PROGRAMMI DA CUI DERIVI UN IMPEGNO FINANZIARIO.

03. IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SPETTA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 53-55 LEGGE 142/1990 E DALL' ARTT. 23 LEGGE 144/89 AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA, NONCHE', A NORMA DELL' ARTT. 57 LEGGE 142/1990 , AL REVISORE DEI CONTI.

##### ART. 53

#### IL REVISORE DEI CONTI

01. LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI DEVE ESSERE RIVESTITA DA UN TECNICO ESPERTO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE, ISCRITTO NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. LA CARICA DI REVISORE NON PUO' ESSERE RICOPERTA:

- DA UN AMMINISTRATORE DEL COMUNE;
- DA UN CONSULENTE ESTERNO DELL'ENTE MEDESIMO;
- DA CHI RICOPRE LA STESSA CARICA GIA' IN ALTRI 05 COMUNI;
- IN PRESENZA DI RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITA' ENTRO IL QUARTO GRADO CON GLI AMMINISTRATORI, CON I DIPENDENTI O CON IL SEGRETARIO DELL'ENTE;
- DA CHI E' PARTE IN UN RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL COMUNE;
- DA DIPENDENTI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI, DELLE COMUNITA'

MONTANE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, NONCHE' DA MEMBRI DEL CO.RE.CO. .

03. IL CONSIGLIO ELEGGE IL REVISORE IN SEDUTA PUBBLICA, CON VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA. TALE ELEZIONE AVVIENE: SU ISTANZA DEGLI INTERESSATI, PRESENTATA ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO ANTECEDENTE ALL'ELEZIONE; OVVERO, SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL BILANCIO.

04. L'ASSENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 , DEVE ESSERE ACCERTATA PREVENTIVAMENTE ALL'ELEZIONE, MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE RESA DAL REVISORE "ELIGENDO" IL QUALE DEVE, ALTRESI' PRODURRE APPOSITO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA.

05. IL VERIFICARSI DI UNA DELLE SUDETTE CAUSE COMPORTA L'IMMEDIATA DECADENZA DALL'UFFICIO DI REVISORE. TALE CIRCOSTANZA DOVRA' ESSERE NOTIFICATA AL SINDACO DA CHIUNQUE NE ABBA CONOSCENZA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO.

06. L'INCARICO VIENE CONFERITO PER TRE ANNI E PUO' ESSERE RINNOVATO UNA SOLA VOLTA. IL CONSIGLIO DEVE PROVVEDERE AL CONFERIMENTO ENTRO IL MESE DI GENNAIO, SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO.

07. IL REVISORE ADEMPIE AL SUO INCARICO CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE ATTESTAZIONI RESE.

#### ART. 54

##### COMPITI DEL REVISORE E REVOCA DEL SUO MANDATO

01. IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 18 . TALE FORMA DI COLLABORAZIONE SI ESTRINSECA ATTRAVERSO UN CONTROLLO CONCOMITANTE ALLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE DELL'ENTE, MEDIANTE RILIEVI E PROPOSTE RECANTI LA PREVENTIVA INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTABILITA' ECONOMICA, NECESSARI PER CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE MEDESIMA.

02. IL CONTROLLO ESERCITATO D'UFFICIO O SU RICHIESTA DEL COLLEGIO CONSILIARE E' SINTETIZZATO NELLA RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO, OVE EGLI ATTESTA LA RISPONDENZA DEI DATI RECATI DALLO STESSO A QUELLI DELLE SCRITTURE CONTABILI DELL'ENTE ED A QUELLI FORNITI DAL TESORIERE.

03. LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO DEVE ESSERE DEPOSITATA, PRESSO L'UFFICIO DI RAGIONERIA ENTRO UN MESE DALLA DATA IN CUI IL TESORIERE HA RESO IL CONTO FINANZIARIO, E COMUNQUE NON OLTRE IL 10 GIUGNO. CIO' AL FINE DI CONSENTIRE LA TEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE DEI PRESCRITTI ATTI PREPARATORI ED ISTRUTTORI NECESSARI ALLE DECISIONI FINALI DEL CONSIGLIO, CHE DOVRANNO PERENTORIAMENTE ASSUMERSI ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO.

04. AL FINE DI CONSENTIRE AL REVISORE DI ESERCITARE I COMPITI A LUI CONFERITI, GLI E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL MANDATO DEL REVISORE, DI REGOLA, E' IRREVOCABILE, SALVO IL VERIFICARSI DI INADEMPIENZE CONNESSE AI COMPITI ED ALLE SCADENZE

DI CUI AI PRECEDENTI COMMI E A QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. ALLA REVOCA PROVVEDE IL CONSIGLIO, QUALE ORGANO CHE LO HA ELETTO.

#### ART. 55

##### REMUNERAZIONE

01. AL REVISORE DEI CONTI VIENE RICONOSCIUTO UN COMPENSO ANNUO COMMISURATO ALLA DENSITA' DEMOGRAFICA DEL COMUNE ED AL VOLUME DI AFFARI DELLO STESSO, E DETERMINATO SULLA BASE DEI CRITERI FISSATI CON DECRETO MINISTERIALE.

#### CAPO 04

##### TESORERIA E CONCESSIONARIO RISCOSSIONI

#### ART. 56

##### IL SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DALLA GIUNTA, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ALL'UOPO ESPRESSI DAL CONSIGLIO, AD UN ISTITUTO DI CREDITO.

02. IL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA IL COMUNE ED IL TESORIERE SARA' REGOLATO DA APPOSITO CAPITOLATO DI GESTIONE RECANTE DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA CONDUZIONE E SULLA DURATA, NELL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

03. IL TESORIERE EFFETTUA L'INCASSO DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE APPOSITI MANDATI, NEI LIMITI DI STANZIAMENTO DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI, SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

#### ART. 57

##### RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, IL COMUNE SI AVVALE DEL SERVIZIO DI ESATTORIA, IN ESECUZIONE DELLE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE.

02. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE, LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE, NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI ( D.P.R. 28.01.1988 N. 43 E D.P.R. 29.01.1988 N. 44 ).

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTINO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

#### TITOLO 04

##### ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### CAPO 01

##### FORME COLLABORATIVE CON ENTI E SOGGETTI

#### SEZIONE 01

##### RAPPORTI TRA ENTI LOCALI

## ART. 58

### RAPPORTI TRA LE COMUNITA' LOCALI EUROPEE

01. NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATO, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI, RATIFICATA DAL PARLAMENTO ITALIANO CON LEGGE 30.12.1989 N. 439 , E NELLA PROSPETTIVA DI UN'EUROPA POLITICAMENTE ED ECONOMICAMENTE UNITA, IL COMUNE PROMUOVE RAPPORTI ED ADERISCE A FORME DI COLLABORAZIONE, AMICIZIA E SOLIDARIETA' CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI, ANCHE AL FINE DI COOPERARE ALLA COSTRUZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ED AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE TRA POPOLI E CULTURE.

## ART. 59

### CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, I RAPPORTI FINANZIARI, GLI OBBLIGHI E LE GARANZIE TRA GLI ENTI CONTRAENTI, NONCHE' LA FORMA E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI, ANCHE MEDIANTE APPOSITE CONFERENZE DI SERVIZIO.

03. IL CONSIGLIO DELIBERA, SU INFORMAZIONE DEL SINDACO, L'ADESIONE DEL COMUNE ALLE FORME DI CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI, RESE OBBLIGATORIE DALLO STATO O DALLA REGIONE NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, PER LA GESTIONE, A TEMPO DETERMINATO, DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA.

04. LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 COMPORTA L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 48 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E L'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

05. LE CONVENZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

## ART. 60

### CONSORZI

01. IL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A PARTICOLARE RILEVANZA E COMPLESSITA'. A TAL FINE, APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA O LA REVISIONE DEL CONSORZIO, LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO CHE ASSOLVERA' LA FUNZIONE DI NORMA FONDAMENTALE ED ORGANIZZATORIA DELL'ENTE CONSORTILE.

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E

GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.

L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE;

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA NONCHE' I RAPPORTI CON L'ASSEMBLEA SONO STABILITI DALLO STATUTO.

04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE, DURANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, ED IN OGNI CASO, CESSANO DAL RISPETTIVO UFFICIO, QUALORA VENGA MENO LA QUALITA' DI SINDACO O PRESIDENTE E DI DELEGATO.

05. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ECONOMICO-ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI CONSORZIATI LO RENDA NECESSARIO, LO STATUTO E LA CONVENZIONE PREVEDONO LA FIGURA DEL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' DI GESTIONE DEL CONSORZIO.

06. SI SOTTRAGGONO ALLA GESTIONE CONSORTILE I SERVIZI AMMINISTRATIVI PROPRI DI CIASCUN ENTE.

07. CON GLI STESSI COMUNI E CON LA PROVINCIA NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO ( CFR. ARTT. 25 , COMMA 06 , L. N. 142/1990 ).

ART. 61

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI CHE ISPIRA LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE, IL CONSIGLIO, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' DI CUI ALL' ARTT. 26 LEGGE N. 142/1990 , UNIONI DI COMUNI, CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 62

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE, SU INDIRIZZO DELL'ORGANO CONSILIARE, PER PROVVEDERE ALLA INDIVIDUAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI CHE RICHIEDANO L'ATTUAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI PUBBLICI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI, ED IN PARTICOLARE DEVE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE, ATTRAVERSO IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI

COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUL PROGRAMMA APPARTENGA AL COMUNE, IL SINDACO PROMUOVE E STIPULA L'ACCORDO DI PROGRAMMA, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE N. 142/1990 , SULLA BASE DI UN ATTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

SEZIONE 01

I SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 63

LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE FORME ASSOCIATIVE AUTONOME, ATTRAVERSO IL LORO RICONOSCIMENTO, QUALI SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVO-SPORTIVO, AMBIENTALE E DEL LAVORO.

02. ANZICHE' IL CONSIGLIO POSSA PROCEDERE, CON ATTO FONDAMENTALE, AL RICONOSCIMENTO ( CFR. ARTT. 32 , COMMA 02 LETT. E) L. N.

142/1990 ), DEVONO SUSSISTERE I SEGUENTI PRESUPPOSTI:

- LA RAPPRESENTATIVITA', QUALE GARANZIA DELLA RISPONDENZA DELLA ASSOCIAZIONE, AL CORPO SOCIALE;

- L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE, DA CUI EMERGANO: LA SEDE, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IL PATRIMONIO E LE FINALITA' PERSEGUITE CHE SIANO IN ARMONIA CON I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

03. IN ESECUZIONE DELL'ATTO FONDAMENTALE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, LA GIUNTA COMUNALE ISTITUISCE APPOSITO ALBO IN CUI SONO ISCRITTE LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE. L'ALBO E' SOGGETTO A REVISIONE ANNUALE PER LA VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI O PER L'ISCRIZIONI DI NUOVE ASSOCIAZIONI.

ART. 64

I COMITATI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI O INTERVENTI RIGUARDANTI LE FRAZIONI E IL CAPOLUOGO, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE CHE ASSUMONO LA DENOMINAZIONE DI COMITATI.

02. IL CONSIGLIO, CON APPOSITO ATTO FONDAMENTALE ( ARTT. 32

- LETT.

E) - LEGGE N. 142/1990 ) DETERMINA: I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO STESSO; LE NORME DI FUNZIONAMENTO ED I COMPITI.

03. I COMITATI VENGONO CONSULTATI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI PUBBLICI RIGUARDANTI IL CAPOLUOGO E LE FRAZIONI, PER I QUALI POSSONO PRESENTARE PROPOSTE CON LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 24 .



## ART. 65

## INCENTIVAZIONI

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AI COMITATI DI FRAZIONE POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE SIA DI NATURA FINANZIARIA, NELL'AMBITO DELLE DISPONIBILITÀ ANNUALI DEL BILANCIO COMUNALE, SIA DI NATURA PATRIMONIALE O TECNICO ORGANIZZATIVA, A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DETTATE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 LEGGE N. 241/1990 .

## SEZIONE 02

## FORME DI PARTECIPAZIONE

## ART. 66

## AMBITI DI COLLABORAZIONE

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE A NORME DEL PRECEDENTE ARTT. 63 SI ESTRINSECA ATTRAVERSO LE SEGUENTI FORME DI PARTECIPAZIONE:

- A) COINVOLGIMENTO NELLE SCELTE FONDAMENTALI DI SETTORE;
- B) L'EVENTUALE AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. 17 - LETT. A) , ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE, CONCORDATA CON LA GIUNTA, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI SVILUPPO DELLA GESTIONE;
- C) LA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI, SU ISTANZA DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI FRAZIONE O SU INIZIATIVA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE MEDESIMA.

02. I CITTADINI PARTECIPANO ALL' ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE CON LE MODALITÀ DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 24 , LE CUI SPECIFICHE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA E DEL SINDACO, PER LE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA.

03. AI CITTADINI E' ALTRESI' RICONOSCIUTA LA FACOLTÀ DI PRODURRE ISTANZE DIRETTE A RIMUOVERE SITUAZIONI DI FATTO CONTINGENTI CHE LIMITANO GLI INTERESSI LEGITTIMI LORO PROPRI E LA CUI TUTELA RIENTRI NEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL' ENTE. LE PREDETTE ISTANZE, SOTTOSCRITTE DAGLI INTERESSATI, DEVONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO, REDATTE PER ISCRITTO AD ACQUISITE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL' ENTE. IL SINDACO O L' ASSESSORE DELEGATO PER MATERIA NE VALUTERA' IL CONTENUTO AL FINE DI PROVVEDERE IN MERITO OVVERO DI INVESTIRNE, SOTTO FORMA DI PROPOSTA, GLI ORGANI COLLEGIALI COMPETENTI.

## ART. 67

## LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. L'ORGANO CHIAMATO A SVOLGERE L' ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SU IMPULSO DEI SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE, DEVE MOTIVARE SPECIFICAMENTE LE RAGIONI CHE NON CONSENTONO L' ACCOGLIMENTO DEI SUGGERIMENTI FORMULATI E DELLE ISTANZE AVANZATE. IL RISCONTRO DEVE ESSERE RESO ANTO 60 GIORNI DALL' ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO DELL' ATTO PROPULSIVO, SALVO TEMPI DIVERSI STABILITI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. LE DISPOSIZIONI DI QUESTO CAPO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI

DELL' ATTIVITA' COMUNALE DIRETTA ALLA EMANAZIONE DI:

- ATTI NORMATIVI (STATUTO, REGOLAMENTI, PROVVEDIMENTI A CARATTERE REGOLAMENTARE);
- ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI (BANDI DI GARA E DI CONCORSO, ECC. );
- ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE;
- TRIBUTI E BILANCIO;
- PROCEDURA ESPROPRIATIVA;
- DESIGNAZIONI E NOMINE.

03. PER GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

ART. 68

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI RITENUTI RISERVATI PER DISPOSIZIONE LEGISLATIVA O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, ESCLUSI I CASI RELATIVI ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL' ENTE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L' ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE ED ENUCLEA LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISPONENDO ANCHE PER I CASI IN CUI E' APPLICABILE L' ISTITUTO DELLO ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DI COPIE.

03. IL COMUNE DEVE AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA PUBBLICAZIONE E DELLA NOTIFICAZIONE, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI, SECONDO CRITERI FISSATI NEL CITATO REGOLAMENTO.

04. L' INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, COMPLETA E DEVE ESSERE GARANTITA AI SOGGETTI DIRETTAMENTE INTERESSATI, AI COINTERESSATI ED AI CONTROINTERESSATI AL PROCEDIMENTO IN CORSO, AI QUALI E' RICONOSCIUTA LA FACOLTA' DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI PROCEDIMENTALI DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTALI, DI CUI L' AMMINISTRAZIONE HA L' OBBLIGO DI VALUTARNE LA PERTINENZA, SECONDO LE MODALITA' E I TEMPI FISSATI NEL RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 69

ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

01. IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE, A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO, IL SINDACO PUO' CONCLUDERE IN FORMA SCRITTA, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E, IN OGNI CASO, NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO FINALE, TENUTO CONTO DEGLI INDIRIZZI ALL' UOPO FISSATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA.

02. NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, L' ACCORDO DI CUI AL PRIMO COMMA TERRA' LUOGO DEL PROVVEDIMENTO FINALE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVI IN CUI SI INNESTA, SECONDO LE MODALITA' E LE FORME DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 ,

CHE DISCIPLINA ANCHE I RIMEDI GIURISDIZIONALI.

ART. 70

AZIONE POPOLARE

01. L'AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA, RICEVUTA NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, E' TENUTA A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI MOTIVI E DELLE CONDIZIONI PER ASSUMERE LA TUTELA DIRETTA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' NECESSARIO ACCERTARE CHE IL RICORRENTE NON ABBA UN INTERESSE PROPRIO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI FATTI VALERE DALL'ELETTORE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO AL RICORRENTE. NEL CASO CHE NON RITENGA SUSSISTENTI ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE A TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO.

ART. 71

DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, E' PREVISTA LA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO.

02. L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, SU PROPOSTA DEI SOGGETTI INDICATI AL PRECEDENTE ARTT. 24 .

03. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO ( CFR. ARTT. 32 , COMMA 02 LETT. E) L. N. 142/1990 ) , A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LA SUA CARICA HA LA STESSA DURATA TEMPORALE DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, MA ESERCITA LE SUE FUNZIONI FINO ALLA NOMINA DEL SUO SUCCESSORE. EGLI PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

04. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO, PRONUNCIANDO LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLA REPUBBLICA, I REGOLAMENTI E LO STATUTO DEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

05. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE ELETTO TRA CITTADINI ITALIANI CHE GODANO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI, CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

06. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE;

B) I PARLAMENTARI, GLI AMMINISTRATORI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;  
D) CHIUNQUE SI TROVI IN RAPPORTO GIURIDICO DI QUALUNQUE NATURA CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, OVVERO RICEVA CONTRIBUTI O SOVVENZIONI;

E) I PARENTI AFFINI FINO AL QUARTO GRADO DEGLI AMMINISTRATORI, DEL SEGRETARIO O DEI DIPENDENTI COMUNALI.

07. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER IL SOPRAVVENIRE DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UN CONSIGLIERE. PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVI INADEMPIENZE AI DOVERI D'UFFICIO.

#### ART. 72

##### MEZZI E PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LOCALI, IDONEAMENTE ATTREZZATI, MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. SU RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARMENTE CORSO, E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI D'UFFICIO, PUO' CHIEDERE NOTIZIE, DOCUMENTI E CHIARIMENTI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, IL QUALE HA L'OBBLIGO DI PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE AL DIFENSORE CIVICO. EGLI E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, SE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI.

04. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, COMUNICA, VERBALMENTE O PER ISCRITTO, IL PROPRIO PARERE AL SOGGETTO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO.

05. SEGNALE AGLI ORGANI COMUNALI INTERESSATI, LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCOstrate. IN CASO DI PERSISTENTE INERZIA HA FACOLTA' DI SEGNALARE QUANTO RISCOtrato, AL PREFETTO O ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO.

06. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ANNUALMENTE LA RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCOstrate, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE, TESE A MIGLIORARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA. IL SINDACO VALUTERA' QUANTO SEGNALATO DAL DIFENSORE CIVICO AL FINE DI INVESTIRNE IL COMPETENTE UFFICIO O ORGANO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI.

07. AL DIFENSORE CIVICO SARA' CORRISPOSTO UN RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI COMPIUTE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA MISURA E CON LE MODALITA' RICONOSCIUTE AGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.

#### SEZIONE 03

##### FORME DI CONSULTAZIONE

#### ART. 73

## QUESTIONARI

01. I QUESTIONARI COSTITUISCONO UNA DELLE FORME DI CONSULTAZIONE ATTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

02. ESSI SONO ARTICOLATI IN QUESITI DIRETTI A CONOSCERE LE TENDENZE DEI SOGGETTI INTERPELLATI IN MERITO AD IPOTESI DI INTERVENTO RIGUARDANTI: LA CULTURA, L'ISTRUZIONE SCOLASTICO-PROFESSIONALE, IL LAVORO, NELLE SUE VARIE MANIFESTAZIONI, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO, I SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI, DEI GIOVANI E DEI PORTATORI DI HANDICAPS, L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI PARITA' TRA UOMO E DONNA, IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE RAZIALI, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO, LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA NATURA, LA PROTEZIONE CIVILE, ED OGNI ALTRO SETTORE CHE RIENTRI TRA I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

03. I QUESTIONARI SONO PREDISPOSTI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATI, SU IMPULSO DELL'ASSESSORE COMPETENTE PER MATERIA O DEL CINQUANTA PER CENTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. I QUESITI VERRANNO POSTI AD UN CAMPIONE PARI ALMENO AL 10% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, PRESCELTO PER FASCE DI ETA', BACINI D'UTENZA, CATEGORIA INTERESSATA E MEDIANTE ESTRAZIONE A SORTE.

05. IL RISULTATO DEL SONDAGGIO VERRA' VALUTATO DA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE CHE FORMULERA' LE CONSEGUENTI PROPOSTE AL SINDACO

O ALLO ASSESSORE, AFFINCHE' LE SOTTOPONGA AI COMPETENTI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

## ART. 74

### ASSEMBLEE

01. GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE, I SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE O I CITTADINI, POSSONO RICHIEDERE LA INDIZIONE DI ASSEMBLEE, QUALORA RITENGANO NECESSARIO UN CONFRONTO SU QUESTIONI DI PORTATA GENERALE CHE COINVOLGANO GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

02. L'INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA E' DISPOSTA MEDIANTE AVVISI PORTATI A CONOSCENZA DELLA POPOLAZIONE CON I MEZZI PIU' IDONEI ALLO SCOPO, A CURA DEL SINDACO O SUO SOSTITUTO.

03. LE ASSEMBLEE POSSONO AVERE LUOGO PRESSO LA SEDE COMUNALE O ALTRO SITO RITENUTO IDONEO.

04. L'INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA PUO' AVVENIRE:

A) PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI TUTTI GLI ASSESSORI;

C) SU RICHIESTA DI ALMENO IL 50% DEI CONSIGLIERI IN CARICA;

D) SU ISTANZA DEI SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE OVVERO DI ALMENO 1/20 DEI CITTADINI.

05. NON E' OBBLIGATORIA LA VERBALIZZAZIONE DEL DIBATTITO ASSEMBLEARE. QUALORA, TUTTAVIA, L'ASSEMBLEA LO RITENGA OPPORTUNO POTRA' INCARICARE UNO DEI PRESENTI ALLA STESURA DEL VERBALE, A CUI E' RICONOSCIUTO VALORE DI MERO ATTO INTERNO ALL'ASSEMBLEA MEDESIMA.

## ART. 75

## IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' PREVISTO PER LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LO ALE E NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

02. IL REFERENDUM E' INDETTO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ORGANI VOLITIVI DEL COMUNE.

03. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA NON PUO' RIGUARDARE:

A) LA REVISIONE DELLO STATUTO;

B) TRIBUTI E BILANCIO;

C) ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' O PUBBLICO INTERESSE;

D) DESIGNAZIONI E NOMINE;

E) REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI;

F) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI ATTUATIVI E RELATIVE VARIAZIONI;

G) TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;

H) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGE STATALE O REGIONALE;

I) SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

04. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- IL 20% DEL CORPO ELETTORALE;

- I CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE;

05. LE PROPOSTE DI REFERENDUM INDIRIZZATE AL SINDACO, RECANTI LE SOTTOSCRIZIONI AUTENTICATE DEI PROMOTORI, DEVONO ESSERE FORMULATE MEDIANTE QUESITO CHIARO ED INEQUIVOCABILE SU CUI IL CORPO ELETTORALE E' CHIAMATO AD ESPRIMERE IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO,

ANZICHE' GLI ORGANI AMMINISTRATIVI COMPETENTI SIANO IN GRADO DI ASSUMERE LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

06. L'AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO E' VALUTATA DA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE, ENTRO 60 GIORNI DALL'ACQUISIZIONE DELLA PROPOSTA AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE.

07. IL SINDACO, VISTE LE DETERMINAZIONI DELLA PREDETTA COMMISSIONE, SOTTOPONE LA PROPOSTA DI REFERENDUM AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI LEGITTIMITA', AL FINE DI PROPORRE ALLA GIUNTA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM, A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. 33 - LETTERA G) .

08. LA GIUNTA INDICA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E, CON ATTO SEPARATO, COSTITUISCE L'APPOSITO UFFICIO PER LA RELATIVA CONSULTAZIONE. L'UFFICIO, COSI' COSTITUITO, DOVRA' ACCERTARE LA REGOLARITA' DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE E DOVRA' VERIFICARNE LO ESITO. TALI DELIBERAZIONI SARANNO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.

09. IL SINDACO, ENTRO CINQUE GIORNI DALL'AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, CONVOCA I COMIZI ELETTORALI PER IL QUARANTACINQUESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO MANIFESTO.

10. CIASCUN ELETTORE SARA' AMMESSO AL VOTO PREVIA ESIBIZIONE DI APPOSITA SCORTA ELETTORALE, RILASCIATA DAL COMUNE, DA UTILIZZARE

ESCLUSIVAMENTE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE INDETTE DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE A LIVELLO LOCALE.

11. LA PROPOSTA REFERENDARIA E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE HA RIPORTATO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESI.

12. PER TUTTO QUANTO CONCERNE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E LE MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO, SI RINVIA AD APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

13. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO, CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI, ANZICHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

14. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO REFERENDARIO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO, NECESSARI AD UNIFORMARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA AL VOLERE DEL CORPO ELETTORALE.

### CAPO 03

#### I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

##### SEZIONE 01

##### COMPETENZE DEI COMUNI

##### ART. 76

##### I SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE ISTITUISCE E PROVVEDE ALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA', DIRETTI A CONSEGUIRE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

02. IL CONSIGLIO, NELL'AMBITO DEI SUOI POTERI DI INDIRIZZO, INDIVIDUA NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTINO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE.

03. LA LEGGE INDIVIDUA I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE.

##### SEZIONE 02

##### GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

##### ART. 77

##### FORME DI GESTIONE

01. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

##### ART. 78

##### GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE, PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE INTRINSECHE, NON RENDONO OPPORTUNA ALTRA FORMA GESTIONALE.

02. IL CONSIGLIO, CON APPOSITO ATTO, AVENTE NATURA REGOLAMENTARE, STABILISCE I CRITERI GESTIONALI, FISSANDO LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI A

CARICO DEGLI UTENTI E DELL'ONERE FINANZIARIO GRAVANTE SULL'ENTE,  
AL FINE DI MIGLIORARE IL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI EROGATE  
E DI CONSEGUIRE L'EQUILIBRIO TRA SPESE ED ENTRATE.

ART. 79

LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO, QUANDO SUSSISTANO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E  
DI OPPORTUNITA', PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI  
PUBBLICI COMUNALI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. CON ATTO AVENTE NATURA REGOLAMENTARE, IL CONSIGLIO DETERMINERA'  
LE CONDIZIONI, I CRITERI E LE MODALITA' DELLA CONCESSIONE E  
DELLA CONSEGUENTE GESTIONE DEL SERVIZIO MEDESIMO. IN OGNI CASO, LA  
SCELTA DEL CONCESSIONARIO DEVE ISPIRARSI A CRITERI CHE  
ASSICURINO IN CAPO ALLO STESSO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E  
COMPETENZA TECNICA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA  
GESTIRE.

ART. 80

LE SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANTE IMPORTANZA, CHE  
RICHIEDANO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE  
IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE O  
ADERIRE ALL'ORGANIZZAZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI, A PREVALENTE  
CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI,  
PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO, CONTESTUALMENTE ALLA DECISIONE DI CUI AL PRECEDENTE  
COMMA, APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA  
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E RIGUARDANTE I CRITERI GESTIONALI DEL  
SERVIZIO DA EROGARE.

03. LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE  
L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI ALL'ENTE  
PUBBLICO TERRITORIALE CHE ABBA OPERATO IL PIU' ELEVATO CONFERIMENTO  
DI CAPITALE. I SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA S.P.A. POSSONO  
COSTITUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO  
PARTECIPAZIONE, MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE  
DOTAZIONI DESTINATI AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO DELLA S.P.A. SARA' STABILITA LA  
RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E SARA' PREVISTA LA FACOLTA'  
DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI  
DELL' ARTT. 2458 DEL C.C. .

ART. 81

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI PER  
PROMUOVERE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE, TRA QUELLE  
PREVISTE DALLA LEGGE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE  
FUNZIONI DA SVOLGERE E AGLI ALTRI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.



## TITOLO 05

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 82

##### ABROGAZIONE DI NORME PREVIGENTI E DEROGHE

01. L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO DETERMINA LA CESSAZIONE DELL'APPLICABILITA' DELLE NORME RICHIAMATE DALL' ARTT. 59 ,  
COMMA 02 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142
02. TUTTAVIA, FINO ALL'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 142 CIT. E DAL PRESENTE STATUTO, RESTANO IN VIGORE LE  
DISPOSIZIONI NORMATIVE EMANATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE  
LEGISLAZIONE, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE SUCCITATE FONTI.

#### ART. 83

##### REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICHE ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO DA  
UN TERZO DEI CONSIGLIERI OVVERO DALLA GIUNTA, SECONDO LE  
MODALITA' FISSATE NEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO  
CONSILIARE.
02. IL SINDACO PROVVEDE AD INVIARE A TUTTI I CONSIGLIERI IL TESTO DELLE  
PROPOSTE PRESENTATE E DEI RELATIVI ALLEGATI ALMENO TRENTA  
GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE NELLA QUALE VERRANNO  
ESAMINATE.
03. LA PROPOSTA DI MODIFICA INTEGRALE DELLE NORME STATUTARIE  
COMPORTE L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO. LA DELIBERAZIONE ABROGATIVA  
NON  
E' STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, IL QUALE, COMUNQUE, RIMANE IN  
VIGORE FINO AL MOMENTO IN CUI DIVENGONO OPERANTI LE NUOVE  
TAVOLE STATUTARIE.
04. LA PROPOSTA DI REVISIONE O ABROGAZIONE RESPINTA DAL COLLEGIO  
CONSILIARE NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINO A QUANDO DURA IN CARICA  
IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.
05. IL CONSIGLIO APPROVA LE PROPOSTE DI REVISIONE O ABROGAZIONE CON LE  
MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 10 , A NORMA DELL'  
ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE N. 142 CIT. .
06. NESSUNA MODIFICA PUO' ESSERE APPORTATA AL TESTO STATUTARIO SE NON  
SONO TRASCORSI ALMENO CINQUE ANNI DALLA PRIMA ENTRATA IN  
VIGORE O DALLA ULTIMA MODIFICA O INTEGRAZIONE CHE RIGUARDI LA STESSA  
NORMA, FATTE SALVE LE REVISIONI RESE NECESSARIE DAL  
SOPRAVVENIRE DI NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DIRETTIVE  
GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI.

#### ART. 84

##### ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO  
DELLE FORMALITA' ENUNCIATE DAL PRECEDENTE ARTT. 10 .
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE, NE  
ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

03. IL SINDACO PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER GARANTIRE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI E DEGLI ALTRI SOGGETTI GIURIDICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.